

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente – erede legittimo, insieme a due fratelli, della madre, deceduta in data 20/3/2025 – espone che la *de cuius* intratteneva, presso l'intermediario convenuto, un conto corrente e un deposito in amministrazione sui quali risultano giacenti somme di denaro e strumenti finanziari.

Riferisce di aver presentato alla filiale competente tutta la documentazione richiesta per la definizione della pratica successoria, adempiendo integralmente agli obblighi informativi e documentali richiesti dall'intermediario. Nonostante ciò, quest'ultimo non ha provveduto alla liquidazione della quota di spettanza, motivando il proprio rifiuto con l'opposizione manifestata da uno dei coeredi.

Conclude chiedendo che venga ordinato all'intermediario di corrispondergli la quota pari a un terzo delle somme giacenti sul conto corrente e del valore del deposito amministrato, ovvero, in subordine, di procedere all'assegnazione dei titoli nella medesima misura, con detrazione delle eventuali spese applicabili.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, riferisce che, nel maggio 2025, il ricorrente, unitamente a un altro coerede, gli ha richiesto la liquidazione *pro quota* delle attività cadute in successione. L'intermediario ha risposto comunicando di aver informato anche la terza coerede e che, in mancanza di opposizioni da parte di quest'ultima, avrebbe proceduto – decorso un congruo termine – allo svincolo delle somme.

La terza coerede, tuttavia, ha formalmente manifestato la propria opposizione alla liquidazione *pro quota*, dichiarando la necessità di ricostruire in modo puntuale i movimenti dei rapporti bancari oggetto di successione e di verificare il rispetto delle quote di riserva previste dalla legge.

L'intermediario, preso atto di tale opposizione, ha comunicato ai richiedenti l'impossibilità di procedere allo svincolo parziale delle somme.

Alla luce di quanto esposto, l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo la propria condotta corretta e conforme ai principi di legge e agli orientamenti dell'Arbitro.

DIRITTO

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso.

È dimostrato che gli eredi legittimi della *de cuius* siano i suoi tre figli, tra i quali il ricorrente; è provato, altresì, che uno dei coeredi abbia fatto pervenire all'intermediario formale opposizione scritta alla liquidazione *pro quota* degli altri coeredi.

Ebbene, è indirizzo consolidato dei Collegi ABF quello secondo cui è pienamente legittimo il rifiuto dell'intermediario di procedere a un'autonoma e separata liquidazione *pro quota* di un singolo coerede (o di alcuni coeredi), laddove – come nel caso di specie – consti l'espressa esposizione di qualche altro coerede (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 13623 del 2022; Collegio di Roma, decisione n. 285 del 2026; Collegio di Milano, decisione n. 98 del 2026).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE